

L'acquisizione di notizie ed informazioni da parte dei consiglieri ai fini dell'espletamento del mandato

Ultimo elemento della fattispecie enunciata all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è che *"la conoscenza di notizie ed informazioni deve essere finalizzata all'espletamento del mandato"*.

Infatti, il consigliere svolgendo un mandato elettorale è il rappresentante della collettività locale: il diritto di accesso del consigliere, altro non è se non uno strumento per esercitare quel diritto costituzionale di altissimo rango, quale quello di rappresentare e far così partecipare la collettività alla gestione della cosa pubblica attraverso un suo rappresentante.

Tuttavia, l'attività del consigliere va incontro a precisi limiti delineati anche dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ad esempio, nel parere reso il 16 gennaio 2004, su richiesta del Comune di Malegno circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutte le determinazioni adottate dai singoli responsabili di servizio e a tutte le deliberazioni della Giunta Comunale, nel quale si legge: *"questa Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - come già ritenuto in precedenti occasioni - rileva, in linea generale, che il diritto riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l'accesso a qualsiasi tipo di atto del Comune presso il quale svolge il suo mandato non può essere indiscriminato; e che in ogni caso i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non debbono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare. (Omissis...)"*.

"In questa ipotesi, considerati i suddetti limiti all'esercizio di diritto di accesso dei consiglieri comunali, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha dunque ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal Segretario comunale del Comune di Malegno alla prima istanza, avanzata dalle opposizioni consiliari, di ricevere, anche per il futuro, copia di tutte le determinazioni dei singoli responsabili di servizio, mentre ha considerato possibile per i consiglieri comunali l'accesso a tutte le deliberazioni della Giunta Comunale, adottate sino a quel momento, poiché in tal modo il Comune ha potuto rilasciare la documentazione, fornendo esclusivamente quanto esattamente gli è stato richiesto, e senza effettuare una non dovuta opera di ricerca e di elaborazione".

Il diritto di accesso dei consiglieri in rapporto con le disposizioni a tutela della privacy

Visti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è necessario esaminare, altresì, il diritto di accesso del consigliere comunale anche alla luce delle disposizioni a tutela della privacy contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", considerate altresì dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel momento in cui si sia ravvisata un'interferenza delle istanze di accesso dei consiglieri con la tutela della privacy di soggetti terzi.

Sin qui si è affermato ed esposto, che qualora il consigliere nella sua richiesta di accesso invoca l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 non deve dimostrare l'esistenza

di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che manifesti l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato.

Orbene, anche il Garante della privacy al riguardo ha affermato che comune e provincia devono permettere l'accesso ai dati effettivamente utili rispettando così il principio di pertinenza enunciato dall'art. 9, c. 1, lett. d) della L. n. 675/96 (oggi art. 11, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003, sottolineando inoltre non solo la necessità del rispetto dei casi di segreto riconosciuti dalla legge, ma che i dati acquisiti dal consigliere siano effettivamente utilizzati per ragioni di mandato.

Ed in tal senso, in data 22 ottobre 2002, si è espressa la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in risposta alla richiesta di parere del Comune di Morino⁵, circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali al programma ferie del personale dipendente e residui ferie degli anni precedenti, alla copia del cartellino marca tempo che registra le entrate e le uscite dal Comune del responsabile dell'ufficio anagrafe, nonché alla copia degli statuti di associazioni, che non dipendono dal Comune stesso, affermando: *“Né si può opporre alla richiesta formulata dai consiglieri comunali un'eventuale violazione dei principi sanciti in materia di riservatezza, poiché il Garante per la protezione dei dati personali, in un caso simile alla questione di cui si discute, si è già espresso in senso favorevole rispetto ai consiglieri stessi, nel rispetto del principio di pertinenza stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d) della legge n. 675/96 in relazione alle notizie ed alle informazioni acquisite, e secondo il quale l'accesso è permesso ai dati effettivamente utili per lo svolgimento del mandato, salvo eventuali ipotesi di segreto d'ufficio nei casi espressamente indicati dalla legge. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ritiene che la richiesta formulata dai consiglieri comunali rientri nelle facoltà di esercizio del loro munus e che non siano configurabili particolari ragioni di tutela alla riservatezza che possano giustificare l'esclusione degli stessi dall'accesso ai documenti di cui desiderano copia”*.

Il diritto di accesso dei consiglieri al protocollo

Altro problema che si è posto all'attenzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è quello concernente i quesiti e le istanze, proposte dalle amministrazioni, aventi ad oggetto le corrette modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali al protocollo comunale.

Il problema è sorto poiché la notevole portata del diritto di accesso del consigliere comunale, disciplinata dall'art. 43, comma 2, del T.U. n. 267/2000, infatti, non sembra tale da consentire la visione generalizzata del registro di protocollo, vale a dire del libro nel quale vengono annotate le note in entrata ed in uscita, relative all'attività dell'ente, con la descrizione sintetica delle successive vicende amministrative.

La visione del registro può, infatti, essere consentita in modo circoscritto, essendo ammissibile l'accesso al protocollo nei limiti, individuati dall'ente e derivanti dalla necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

E così si è pronunciata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 6 luglio 2004, in uno dei diversi pareri resi sul tema, riguardante

⁵ Plenum del 22 ottobre 2002, in *L'accesso ai documenti amministrativi* 8, pag. 272.

in particolare la richiesta del Comune di Palma di Montechiaro⁶, circa il diritto di accesso di un consigliere comunale alla visione, ed alla conseguente estrazione integrale di copia, del registro di protocollo generale dell'ufficio di Gabinetto del Comune, affermando che: *"In tal senso si è espresso il T.A.R. Veneto, sez. I, 30 marzo 1995, n. 498 ritenendo di dover escludere in capo ai consiglieri stessi un indiscriminato diritto di accesso al protocollo, poiché si riscontra in seno alle attività amministrative dei comuni un'ampia gamma di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto"*.

"Pertanto, nel caso di specie, è da ritenere giustificata la posizione assunta dal Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro nella sua nota di risposta al consigliere, in cui dava la possibilità allo stesso di accedere, mediante visione e consultazione - nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte da segreto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000 - al registro di protocollo dell'ufficio di Gabinetto e di ottenere anche copia dei singoli atti richiesti, escludendo però di poter accogliere la sua richiesta di avere copia integrale del suddetto registro".

"Naturalmente, l'eventuale successiva richiesta di estrarre copia della suddetta documentazione dovrà, oltre che essere temporalmente limitata, ancora precisata e circoscritta a determinati atti tra quelli di cui è possibile prendere visione. (Omissis...) Ora considerato che - come appreso precisato - il consigliere comunale ha diritto a prendere visione del protocollo del proprio Comune, costituirebbe un indubbio ed ingiustificato aggravio della normale attività amministrativa l'impegno di estrarre copia per un consigliere comunale di documenti di cui lo stesso può prendere libera ed agevole visione in qualunque momento; ciò anche considerato che l'eventuale accoglimento della richiesta di accesso in esame costituirebbe un precedente che in seguito obbligherebbe - per non contravvenire al principio di imparzialità - a soddisfare richieste simili che verosimilmente verrebbero formulate da altri consiglieri".

Il diritto di accesso dei consiglieri riguarda, dunque, gli atti, intesi come i documenti dai quali è possibile desumere l'attività giuridica compiuta dagli organi dell'ente e i documenti ad essi collegati.

Il registro di protocollo è, invece, un documento per la classificazione degli atti ad uso strumentale che l'ente deve utilizzare per l'esercizio dei propri compiti amministrativi e la cui non disciplinata visione potrebbe ostacolare lo svolgimento dell'attività dell'ente locale.

Conseguentemente, l'ente può consentirne la completa visione, se lo ritiene opportuno e compatibile con la propria organizzazione, e deve in ogni caso assicurare l'accesso, laddove il richiedente identifichi con precisione gli oggetti del protocollo generale, che devono rientrare nella sfera di interesse del richiedente stesso.

Dalla casistica delle questioni giunte all'esame della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi emerge, altresì, l'ipotesi che esista presso un Comune un protocollo particolare, oltre quello ordinario, considerato espressamente come riservato: tale possibilità è indirettamente prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in cui è disposto che *"tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del*

⁶ Plenum del 6 luglio 2004, in *L'accesso ai documenti amministrativi* 9, pag. 1093.

sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha già affrontato tale specifico problema, a seguito del quesito posto da un Comune riguardo alla legittimità del segreto apposto sul protocollo comunale, in cui vengono registrate informative e notifiche di atti del processo penale coperti da segreto istruttorio: ed in questo caso ha ritenuto ammissibile la segretazione del protocollo di atti coperti a loro volta da segreto, eventualmente anche mediante l'istituzione di due separati protocolli di cui uno specificatamente classificato (Verbale n. 14 del 1 febbraio 1994).

In merito, poi, all'accessibilità agli atti contenuti in un protocollo riservato, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non solo nel parere richiesto dal Comune di Conflenti⁷ ha considerato ammissibile la sottrazione all'accesso di un protocollo comunale anche nei confronti di un consigliere comunale, nella parte in cui contiene dati relativi ad atti segreti o inaccessibili ma, nel caso specifico, in cui si tratti di atti del protocollo riservato, in data 6 luglio 2004, nel parere reso su istanza del Comune di Castellanza⁸, ha ritenuto che questi possono essere sottratti all'accesso, se dalla loro conoscenza può derivare una lesione di quegli specifici interessi per la tutela dei quali le disposizioni dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/92, prevedono l'esclusione del diritto di accesso.

Il diritto di accesso dei consiglieri alla documentazione relativa agli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, infine, in questi anni ha ricevuto dalle amministrazioni locali diverse istanze di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali di avere il rilascio della documentazione relativa agli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U., notificati ai contribuenti delle stesse amministrazioni.

Nel parere reso in data 5 ottobre 2004 al Comune di Sammichele di Bari⁹, si è pronunciata favorevolmente e nel seguente modo: *"non si giustificerebbe – in linea di principio – l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ... "conoscere l'elenco dei nominativi dei cittadini a cui siano state inviate le raccomandate per la notifica degli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U., nonché l'elenco dei contribuenti a cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti"*.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei

⁷ Massima del parere espresso, in *L'accesso ai documenti amministrativi 1*, pag. 92.

⁸ Plenum del 6 luglio 2004, in *L'accesso ai documenti amministrativi 9*, pag. 1098.

⁹ Plenum del 5 ottobre 2004, in *L'accesso ai documenti amministrativi 9*, pag. 1143.

redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per i mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/96).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha altresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/96 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che le richieste del consigliere comunale possano essere accolte, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

Conclusioni

Accennato ad alcune delle principali questioni afferenti il diritto di accesso dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, trattate negli ultimi anni dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si può dunque affermare che, in generale, i consiglieri stessi potranno ottenere i documenti e le informazioni che gli occorrono, dimostrando la loro qualità, senza formulare richieste indeterminate, e facendo al contempo un uso idoneo di quanto ottenuto, nell'osservanza del mantenimento del segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

PAGINA BIANCA

NOTA SUL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA AMBIENTALE

PAGINA BIANCA

Progetto nuova viabilità (Provincia).

Gentile Presidente,

vorrei rispondere alla sua nota dello scorso 28 marzo per chiarire, spero in via definitiva, quali siano le particolari competenze attribuite al Difensore civico in materia ambientale dagli artt. 2 bis e 3 bis della l.p. 28/1982 in base alle quali si è ritenuto di intervenire presso l'Unità Operativa per la valutazione di impatto ambientale diretta (con il quale, peraltro, mi sono già confrontata in proposito).

La disciplina provinciale - introdotta con l.p. 15/1991 - in primo luogo statuisce i compiti di natura informativa del Difensore civico che, in materia di tutela ambientale, raccoglie informazioni su attività o omissioni di qualsiasi soggetto suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente (art. 2 bis, lettere a e b); in secondo luogo, disciplina le modalità di intervento presso le amministrazioni o i soggetti diversi che, per questi ultimi, vanno dalla segnalazione "degli interventi ritenuti opportuni" alla proposizione "dell'azione di risarcimento del danno ambientale" (art. 3 bis).

Dunque, per quanto riguarda la richiesta di informazioni è evidente come il Difensore civico possa chiedere la visione di un atto quale il rapporto istruttorio, trasmesso dall'U.O. competente al Comitato Provinciale per l'ambiente per le decisioni conseguenti. Ricordo inoltre come, in base ai principi generali dell'istituto, il Difensore civico abbia comunque e sempre il diritto di accedere agli atti, ai provvedimenti ed alle notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali (art. 4). La legislazione più recente si cura di precisare come al Difensore civico non sia opponibile il segreto d'ufficio (Emilia-Romagna l.r. 25/2003), ed in genere le leggi istitutive statuiscono espressamente che i funzionari interpellati sono tenuti ad ottemperare alle richieste senza ritardo.

Se poi volessimo esaminare il quadro ordinamentale al di là dei peculiari poteri del Difensore civico, mi pare importante ricordare che in questi ultimi anni la materia dell'informazione ambientale ha avuto un'evoluzione fortemente connotata in termini di trasparenza e di generale accessibilità: la normativa comunitaria e quella nazionale di riferimento (Direttiva 2003/4/CE e d.lgs. 195/2005) adotta criteri di estrema ampiezza, garantendo a tutti i cittadini ("senza che questi debbano dichiarare il proprio interesse", art. 3 d.lgs. 195/2005) l'accesso a categorie sempre più estese di dati e notizie definiti "informazione ambientale". Tali discipline muovono dal principio che una migliore protezione del bene ambiente si realizza attraverso una appropriata ed accessibile informazione del cittadino. Dunque, appare in contrasto con i principi dell'ordinamento una eventuale scelta di 'secretare' l'informazione ambientale detenuta dall'amministrazione, laddove questa non rientri nell'elenco tassativo dei casi esclusi dall'accesso individuati dal legislatore nazionale.

In conclusione, senza entrare nel merito delle ulteriori osservazioni contenute nella nota e relative a presunte "turbative dell'istruttoria" che si suppongono determinate dall'intervento del Difensore civico - il quale, ricordo, non è un organo politico assimilabile a Giunta ed Assessori, ma un organo tecnico di garanzia -, credo si possa

serenamente riportare nell'alveo degli ordinari rapporti di confronto e di collaborazione tra Difensore civico ed uffici amministrativi sia la presentazione delle osservazioni sia la richiesta di atti ed informazioni inerenti la procedura amministrativa in corso, iniziative attraverso le quali si esprimono le funzioni istituzionali dell'Ufficio.

Augurandomi dunque di aver chiarito ogni dubbio e di poter esercitare senza impedimenti i poteri conferitimi dalla legge, ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

ELENCO DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

<p>Difensore civico Regione ABRUZZO Avv. Nicola SISTI Via Bazzano, n. 2 67100 L'AQUILA AQ Tel.: 0862/644802 Fax: 0862/23194</p> <p>info@difensorecivicoabruzzo.it</p>	<p>Difensore civico Regione FRIULI-VENEZIA-GIULIA Avv. Caterina DOLCHER Via Coroneo, n. 8 34100 TRIESTE TS Tel.:040/364130-3773316 Fax:040/3773197 UDINE Tel.0432/506187 fax 0432/229863 GORIZIA Tel. 0481/32688 fax: 0481/33364 PORDENONE Tel. 0434/529061 fax 0434/529030</p> <p>difensore.civico.ts@regione.fvg.it</p>
<p>Difensore civico Regione BASILICATA Dott. Catello APREA P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14 85100 POTENZA PZ Tel.: 0971/274564 Fax: 0971/330960</p> <p>difensorecivico@regione.basilicata.it</p>	<p>Difensore civico Regione LAZIO Dott. Felice Maria FILOCAMO Via Giorgione, n. 18 00147 ROMA RM Tel.: 06/59606656-2014 Fax: 06/65932015</p> <p>difensore.civico@regione.lazio.it</p>
<p>Difensore civico Regione CAMPANIA Dott. Vincenzo LUCARIELLO Centro Direzionale Isola F/8 80143 NAPOLI NA Tel. Centralino 081/7783111 Fax: 081/7783837</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.campania.it</p> <p>(per comunicazioni private) lucariello@consiglio.regione.campania.it</p>	<p>Ufficio del Difensore civico Regione LIGURIA Dott. Annamaria FAGANELLI Viale Brigate Partigiane, n. 2 16129 GENOVA GE Tel: 010/565384 Fax : 010/540877</p> <p>difensore.civico@regione.liguria.it mauro.teso@regione.liguria.it</p>
<p>Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA Avv. Daniele LUGLI V.le Aldo Moro, n. 44 40123 BOLOGNA BO Tel.: 051/6396382 Fax: 051/6396383 n. verde 800515505</p> <p>difciv@regione.emilia-romagna.it</p>	<p>Difensore civico della Regione LOMBARDIA Dott. Donato GIORDANO Via Giuseppina Lazzaroni, 3 20124 MILANO Tel.: 02/67482465/467 Fax: 02/67482487</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it simona.ricci@consiglio.regione.lombardia.it</p>

<p>Difensore civico Regione MARCHE Avv. Samuele ANIMALI Corso Stamina, n. 49 60100 ANCONA AN Tel.: 071/2298483 Fax: 071/2298264 - 071/2298298 difensore.civico@consiglio.marche.it</p>	<p>Difensore civico Regione SARDEGNA (sostituzione in corso) Dott. Nizzero Responsabile Ufficio di Segreteria Via Roma, n. 25 09125 CAGLIARI CA Tel.: 070/660434-5 Fax: 070/673003 No indirizzo di posta elettronica</p>
<p>Difensore civico Regione PIEMONTE Dott. Francesco INCANDELA Via Alfieri n. 15 - c/o Consiglio regionale del Piemonte 10121 TORINO TO Tel.: 011/5757387-9 Fax.: 011/5757386 difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it</p>	<p>Difensore civico Regione TOSCANA Dott. Giorgio MORALES Via De' Pucci, n. 4 50122 FIRENZE FI Tel.: 055/2387860-861 Fax.: 055/210230 difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it p.tattini@consiglio.regione.toscana.it p.fallani@consiglio.regione.toscana.it</p>
<p>Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO Prof.ssa BORGONOVO RE Donata Via Mancini/Galleria Garbari, n. 9 38100 TRENTO TN Tel.: 0461/213203-213190 Fax.: 0461/238989 difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it</p>	<p>Difensore civico Regione VENETO Avv. Vittorio BOTTOLI Via Brenta Vecchia, n. 8 30172 MESTRE VENEZIA VE Tel.: 041/23834200-201 Fax: 041/5042372 difciv@consiglio.regione.veneto.it griecos@consiglioveneto.it</p>
<p>Difensore civico Regione MOLISE Dott. Pietro DE ANGELIS Via IV Novembre, 87 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/424018 difensore.civico@consiglio.regione.molise.it</p>	



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ERRATA CORRIGE

- Tabella di pagina 7:
483 Esiti informativi
3 Mancate risposte
- A pagina 8, cancellare Villa Rendena.

Ci scusiamo con il Comune di Villa Rendena che, seppur in ritardo, aveva in realtà risposto al nostro intervento.

PAGINA BIANCA